

## **PRIVACY - adempimenti previsti della legge 675/96**

La legge 675/96, in attuazione delle direttive comunitarie, è stata introdotta nel nostro ordinamento per soddisfare l'esigenza di regolamentare il diritto alla riservatezza dei dati personali delle persone fisiche e giuridiche, di enti ed associazioni, con il riconoscimento giuridico che il trattamento dei dati personali è lecito nel rispetto di una serie di adempimenti formali volti a tutelare la persona rispetto all'intrusione di un terzo nella sua vita privata.

Per trattamento, secondo il disposto normativo, si deve intendere "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati".

### **La tipologia particolare dei dati sensibili**

La legge tutela i dati personali, che possono considerarsi di due tipologie: i dati "comuni" e quelli "sensibili".

I dati comuni sono tutti i dati che non sono considerati sensibili dalla norma, che li elenca espressamente nell'articolo 22 della legge 675.

I dati "sensibili" sono quelli idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. Sono inoltre quelli idonei a far conoscere lo stato di salute e la vita sessuale.

Dal 30 novembre 1997 tutti coloro che sono in possesso di dati "sensibili" allo scopo di trattarli per fini non esclusivamente personali devono chiedere la preventiva autorizzazione al Garante per la protezione dei dati personali (salvo alcune specifiche eccezioni).

Il Garante è l'autorità istituita per il controllo e la tutela della privacy, ed opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Per semplificare gli adempimenti connessi alla preventiva autorizzazione al trattamento di dati sensibili, il Garante ha predisposto una serie di autorizzazioni standard, emanate nel 1997 e rinnovate nel 1998, valide per intere categorie di soggetti.

Tali autorizzazioni riguardano:

- i datori di lavoro
- gli operatori che trattano dati sulla salute
- gli organismi di tipo associativo e fondazioni
- i professionisti iscritti in albi o elenchi professionali
- le banche, le assicurazioni, i centri di elaborazione dati
- gli investigatori privati

E' possibile il trattamento dei dati "sensibili", oltre che con la preventiva autorizzazione del Garante (specifica o standard), esclusivamente col preventivo consenso scritto dell'interessato.

### **Adempimenti**

La legge 675/96 prevede precisi obblighi per chi tratta dati personali, che si estrinsecano in adempimenti dettagliati e talvolta onerosi.

### **Soggetti obbligati al rispetto della normativa**

Innanzitutto è bene soffermarsi sui soggetti principalmente interessati alla nuova disciplina della "Privacy".

**Titolare del trattamento** - Il titolare del trattamento, che si identifica nell'azienda o nel titolare per le ditte individuali, è il soggetto su cui gravano tutti i principali obblighi previsti dalla normativa, tra cui gli obblighi relativi alla notificazione, se necessaria, al rilascio dell' informativa, alla richiesta del consenso, alla richiesta di autorizzazione preventiva al Garante per i dati sensibili, all'adozione di adeguate misure di sicurezza e vigilanza, all'obbligo di risarcimento dei danni causati a seguito del trattamento.

**Responsabile del trattamento** - Il responsabile del trattamento è il soggetto preposto dal titolare al trattamento dei dati personali e, se non è nominato, si identifica nel titolare dell' azienda. Può o meno esistere nell'ambito dell'azienda, e più grande è la dimensione della stessa, maggiore sarà la necessità di nominare uno o più responsabili. Il responsabile, se esiste, deve procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite per iscritto dal titolare. Per le mansioni dell'eventuale responsabile si rimanda a quanto detto per il titolare, atteso che sul responsabile ricadono i principali obblighi altrimenti a carico del titolare.

**Incaricati** - Gli incaricati sono i soggetti che elaborano i dati personali cui hanno accesso, attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile, sotto la loro diretta autorità.

### **Informativa**

L'interessato deve essere preventivamente informato, a norma dell'articolo 10 della legge 675/96, relativamente a:

- le finalità e la destinazione dei dati raccolti;
- il fatto che la raccolta e il conferimento dei dati siano obbligatori o facoltativi;
- le conseguenze del mancato conferimento di cui sopra;
- i soggetti cui i dati possono essere comunicati e diffusi;
- i diritti di cui gode ai sensi dell'articolo 13 della legge 675/96;
- il nominativo del titolare del trattamento e, se nominato, del responsabile del trattamento.

L'informativa può essere in forma scritta o orale; se resa oralmente, deve essere comprovabile l'avvenuta informazione. In questo modo, sebbene da un lato la forma orale consenta un indubbio risparmio in termini di tempi e costi organizzativi, dall'altro espone il titolare al rischio e all'eventualità, in futuro, di dover opporre con fatica la prova di aver a suo tempo informato l'interessato.

### **Consenso**

Il titolare del trattamento deve ottenere preventivamente il consenso dell'interessato, salvo i casi di esclusione espressamente previsti dall'articolo 12 della legge. Il consenso, sempre scritto nel caso dei dati "sensibili", può essere scritto o orale da documentare per iscritto. In quest'ultima evenienza, sarà cura del titolare farsi rilasciare idonea certificazione dal responsabile del trattamento (se esiste) o dall'incaricato che ha materialmente raccolto il consenso orale dell'interessato. I principali casi di esclusione del consenso sono:

- per i dati raccolti in base ad un obbligo di legge;
- per i dati necessari per dare esecuzione ad obblighi contrattuali, per adempiere ad obblighi di legge o per acquisire informazioni commerciali per esigenze del titolare dei dati;
- per i dati provenienti da pubblici registri o comunque conoscibili da chiunque;

### **Notificazione**

La notificazione è esclusa nei seguenti casi:

- trattamenti di dati non sensibili necessari per l'assolvimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- trattamenti di dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
- trattamenti effettuati esclusivamente per la gestione del protocollo relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza;
- tenuta di rubriche utilizzate per ragioni d'ufficio e di lavoro;
- trattamenti effettuati unicamente per l'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali con specifica e tassativa esclusione di ogni altro dato o trattamento, ancorché collegato per contenuti ma non per finalità;
- trattamenti collegati a specifiche prestazioni di liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali e all'attività di piccoli imprenditori, per le finalità strettamente collegate allo svolgimento dell'attività professionale esercitata;
- trattamenti di dati relativi a partecipanti a comitati, associazioni, fondazioni;
- trattamenti finalizzati all'amministrazione dei condomini.

Al di fuori dei casi di esclusione che sono tassativi, è necessario provvedere alla notificazione, che avviene compilando il modulo predisposto dal Garante e reperibile presso alcuni uffici postali oppure utilizzando il modello informatico (su floppy disk), consegnandolo a mani o inviandolo con plico raccomandata A.R. al Garante per la Protezione dei Dati Personali, Via della Chiesa Nuova, 8, 00186 ROMA.

La dichiarazione ha una validità illimitata, ovviamente sino a quando non mutano gli elementi indicati nella stessa. In tal caso bisognerà provvedere ad una nuova notificazione modificativa.

Va notificata anche la cessazione del trattamento dei dati.

E' prevista anche la possibilità di una notificazione semplificata, limitatamente ai soggetti pubblici, ai giornalisti e per i trattamenti temporanei.

### **Sicurezza dei dati**

I dati personali devono essere custoditi e controllati in modo da ridurre ad un ragionevole margine il rischio di sottrazione o perdita degli stessi, nonché di accessi non autorizzati da parte di terzi.

Bisogna inoltre evitare il trattamento di dati non consentito e non conforme.

Le misure minime suggerite per la salvaguardia della sicurezza sono:

- provvedere ad una analisi dei rischi,
- predisporre regole scritte per operatori e incaricati,
- istituire "password" e codici di accesso,
- utilizzare software "antivirus" validi ed aggiornati,
- provvedere alla formazione degli incaricati,
- predisporre l'accesso controllato agli archivi,
- controllare i supporti e la manutenzione,
- procedere con verifiche ispettive periodiche.

### **Sanzioni**

E' bene evidenziare che il legislatore ha previsto pesanti sanzioni anche di natura penale. Si consiglia pertanto di non sottovalutare la portata generale della norma, provvedendo ad adempiere alle formalità previste dalla normativa e sin qui illustrate. Il quadro delle sanzioni è il seguente:

Reato/illecito amministrativo Pena/Sanzione

Omessa o infedele notificazione reclusione da 3 mesi a 2 anni

Trattamento illecito di dati personali reclusione da 3 mesi a 2 anni;  
se dal fatto deriva un danno, da 1 a  
3 anni

Omessa adozione di misure di sicurezza reclusione sino a 1 anno;  
se dal fatto deriva un danno, da 2  
mesi a 2 anni

Inosservanza dei provvedimenti del Garante reclusione da 3 mesi a 2 anni

Mancata informativa dei dati al momento della raccolta multa da 500.000 a 3 milioni

Mancata esibizione dei documenti richiesti dal Garante multa da 1 a 6 milioni